

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3142**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FRATTINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(PISANU)

**col Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

(SINISCALCO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2004**

---

Concessione di un contributo volontario a favore del Fondo  
delle Nazioni Unite per le vittime della tortura

---

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Relazione tecnica .....	»	7
Disegno di legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia ha ratificato con legge 3 novembre 1988, n. 498, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti firmate a New York il 10 dicembre 1984.

In piena sintonia con le posizioni costantemente mantenute al riguardo, oltre che da tutti i Paesi membri dell'Unione europea, da numerosi altri Stati aderenti alla Convenzione, l'Italia ha sempre sostenuto, nei pertinenti fori internazionali, che la tortura costituisce una delle più gravi ed atroci violazioni dei diritti umani e condiviso l'importanza di rafforzare l'azione concreta nell'ambito delle Nazioni Unite mirata ad assistere le vittime della tortura e ad assicurare più efficaci rimedi per la loro riabilitazione fisica, psicologica e sociale.

Coerentemente con questa politica, dal 1989 l'Italia ha contribuito al Fondo volontario delle Nazioni Unite a favore delle vittime della tortura e dei loro familiari, istituito dalla risoluzione 36/151 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 16 dicembre 1981, con il mandato di raccogliere i contributi volontari dei Governi delle organizzazioni non governative e dei privati e sovvenzionare i programmi delle organizzazioni non governative che offrono un'assistenza umanitaria alle vittime della tortura ed ai loro familiari.

Secondo le linee guida per l'approvazione dei finanziamenti, adottate dal Fondo, i progetti presentati per il finanziamento devono essere mirati all'assistenza medica, psicologica, sociale, economica, giuridica ed umanitaria. Qualora la situazione finanziaria del Fondo lo permetta, possono essere sovvenzionati anche progetti mirati alla formazione di esperti, all'organizzazione di conferenze e

seminari aventi come oggetto specifico l'assistenza alle vittime della tortura. La sovvenzione concessa non può, comunque, superare un terzo del *budget* totale del progetto presentato. Possono avere accesso alle sovvenzioni solo le organizzazioni non governative, mentre le domande presentate da Governi, movimenti di liberazione nazionale o partiti politici sono considerate inammissibili.

Il Presidente e i membri del Consiglio d'amministrazione del Fondo sono nominati dal Segretario generale delle Nazioni Unite, con un mandato di tre anni. Durante la sessione annuale del Consiglio, si svolgono le riunioni con i donatori, vengono esaminati i rapporti sull'utilizzo delle sovvenzioni concesse ed adottate le raccomandazioni relative alle nuove domande, da sottoporre all'approvazione del Segretario generale, tramite l'Alto Commissario per i diritti dell'uomo.

Le crescenti esigenze alle quali il Fondo deve fare fronte pongono oggi in evidenza l'esigenza prioritaria di contribuire regolarmente al suo finanziamento al fine di poter corrispondere alle crescenti richieste.

Nel febbraio del 2004, il Presidente della 22<sup>a</sup> Sessione del Consiglio d'amministrazione del Fondo ha invitato nuovamente i Paesi donatori, membri delle Nazioni Unite a confermare il proprio contributo. Nel richiamarsi a quanto indicato nella risoluzione 57/200 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata il 18 dicembre 2002, e alla risoluzione 2003/32 della Commissione dei diritti dell'uomo, adottata il 23 aprile 2003, relative al Fondo, lo stesso Presidente ha sottolineato che il fabbisogno del Fondo, conseguente a tutte le domande di sovvenzione presentate nel 2003, sarebbe stato di 13 milioni di dollari, un milione di dollari in più rispetto al 2002. Peraltro, la disponibi-

lità del Fondo era solo di 7,2 milioni di dollari, che sono stati quindi interamente impegnati per sovvenzionare 186 progetti presentati da organizzazioni non governative in 68 Paesi.

L'Italia ha assicurato al Fondo stanziamenti quinquennali con legge 30 ottobre 1989, n. 353, per il quinquennio 1989-93, con legge 31 luglio 1997, n. 257, per il quinquennio 1994-98, ed infine con legge 26 maggio 2000, n. 147, recante «Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri». Quest'ultima legge aveva prorogato le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 1 della legge n. 257 del 1997 fino al 31 dicembre 2001, autorizzando per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 120.000 euro annui a favore del Fondo stesso.

Coerentemente con le considerazioni su esposte e tenendo conto delle indicazioni emerse dai dibattiti parlamentari sull'attenzione che da parte italiana va costantemente riservata agli strumenti per garantire la tutela dei diritti dell'uomo nelle varie forme che essa può assumere, il disegno di legge in esame si propone pertanto di autorizzare la concessione di un nuovo contributo al Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura per il quinquennio 2004-2008, autorizzando per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 la spesa di euro 120.000.

In particolare, nel disegno di legge:

- l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla concessione del contributo volontario al Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura;

- l'articolo 2 esplicita le modalità di copertura finanziaria del contributo previsto dall'articolo 1.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO:

*a) Necessità dell'intervento normativo*

In piena sintonia con le posizioni costantemente mantenute al riguardo, oltre che da tutti i Paesi membri dell'Unione europea, da numerosi altri Stati aderenti alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984, l'Italia ha sempre vigorosamente sostenuto, nei pertinenti fori internazionali, che la tortura costituisce una delle più gravi ed atroci violazioni dei diritti umani e condiviso l'importanza di rafforzare l'azione concreta nell'ambito Nazioni Unite mirata ad assistere le vittime della tortura e ad assicurare più efficaci rimedi per la loro riabilitazione fisica, psicologica e sociale.

L'Italia ha ratificato con legge 3 novembre 1988, n. 498, la predetta Convenzione.

Coerentemente con questa politica, dal 1989 l'Italia ha contribuito al Fondo volontario delle Nazioni Unite a favore delle vittime della tortura e dei loro familiari, istituito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981, assicurando a tale Fondo stanziamenti quinquennali con la legge 30 ottobre 1989, n. 353, per il quinquennio 1989-93, e con la legge 31 luglio 1997, n. 257, per il quinquennio 1994-98.

Infine, la legge 26 maggio 2000, n. 147, recante: «Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri», ha prorogato le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 257 del 1997 fino al 31 dicembre 2001, autorizzando per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 120.000 euro annui a favore del Fondo stesso.

*b) Analisi del quadro normativo*

L'articolato normativo si compone di due articoli, limitandosi alla formulazione della norma finanziaria.

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Il disegno di legge non incide sulla normativa vigente.

*d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Le disposizioni non presentano alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario.

*e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

L'intera materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del Titolo V della Costituzione (articolo 117, secondo comma, lettere a) e l)).

*f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali*

La norma finanziaria non incide sulle norme primarie di trasferimento alle Regioni e agli enti locali.

*g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

Il disegno di legge proposto non può assumere forma e valore normativo diverso.

*Elementi di drafting*

Non viene previsto alcun ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di introdurre modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni.

Il testo proposto non prevede effetti abrogativi impliciti, ovvero specifiche abrogazioni alle vigenti disposizioni.

Il provvedimento proposto risulta coerente con il disposto costituzionale e non vi sono giudizi di costituzionalità in corso per il medesimo, ovvero per un soggetto analogo.

Non risultano altri disegni di legge riguardanti analoga materia, attualmente all'esame del Parlamento.

## RELAZIONE TECNICA

Il Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura è stato istituito dalla risoluzione 36/151 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 16 dicembre 1981, con il mandato di raccogliere i contributi volontari dei Governi, delle organizzazioni non governative (Ong) e dei privati e sovvenzionare i programmi delle Ong che offrono un'assistenza umanitaria alle vittime della tortura ed ai loro familiari.

Le domande di sovvenzione devono essere sottoposte al Segretariato del Fondo entro il 30 novembre di ogni anno e, qualora giudicate ammissibili, sono esaminate dal Consiglio d'amministrazione nel corso della riunione annuale, indetta, di solito, nel maggio successivo.

L'Italia, che ha ratificato con legge 3 novembre 1988, n. 498, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ha contribuito fin dal 1989 al Fondo con le leggi 30 ottobre 1989, n. 353, per il quinquennio 1989-93, 31 luglio 1997, n. 257, per il quinquennio 1994-98, ed infine con la legge 26 maggio 2000, n. 147, che ha prorogato le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 257 del 1997 fino al 31 dicembre 2001, autorizzando per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 120.000 euro annui a favore del Fondo stesso.

Coerentemente con l'impegno mantenuto negli anni precedenti, il disegno di legge in esame prevede, quindi, un contributo volontario al predetto Fondo, pari a euro 120.000 annui per il quinquennio 2004-2008, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1

1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario annuo, per il quinquennio 2004-2008, pari ad euro 120.000, a favore del fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

## Art. 2.

1. All'onere relativo al contributo di cui all'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.